

LINEE GUIDA GENERALI PER LA MARCATURA FUORI SEDE (OFF-SITE)

Premesse

1. La presente linea guida segue le indicazioni del "PMC/W 4/2023 Guidelines on Integrated Control and Marking Processes (Off-Site Control and Marking)" approvato il 22 aprile 2024 nel 91° incontro dello Comitato Permanente della "Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in materiali preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972" (d'ora in poi Convenzione) in vigore dal 1° luglio 2024.
2. La marcatura fuori sede è definita come "processo integrato di controllo e marcatura di articoli in metalli prezioso applicato da un Ufficio del saggio autorizzato presso i locali di un operatore economico situato nella Repubblica Italiana".
3. La marcatura fuori sede avviene in un ufficio secondario dell'Ufficio del Saggio nei locali dell'operatore economico in cui vengono applicati i processi di controllo e/o marcatura.
4. La marcatura fuori sede è stata autorizzata dal Comitato permanente della Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in materiali preziosi nella 14a riunione tenutasi a Ginevra dall'8 al 10 maggio 1984.
5. Dall'introduzione delle pratiche di marcatura fuori sede si sono verificati diversi fattori che favoriscono i processi integrati di controllo e marcatura:
 - Introduzione di materiali certificati nel processo di produzione industriale;
 - Introduzione di concetti di tracciabilità lungo l'intero processo produttivo;
 - Introduzione della spettrometria di fluorescenza a raggi X ad alte prestazioni nel processo di controllo (valutazione della conformità);
 - Introduzione di un sistema di marcatura semplificato nella Convenzione, applicabile a seconda della legislazione nazionale (introduzione di un unico marchio di controllo comune (MCC), tipo 2, ossia un marchio per tutti i metalli preziosi e gli standard di finezza);
 - Aumento della domanda di controllo e marcatura integrati a causa di diversi vantaggi quali: riduzione dei costi per la logistica e la sicurezza, riduzione dei rischi per la sicurezza dell'Ufficio di saggio e dell'operatore economico, riduzione dell'impronta di carbonio.
6. La procedura ha lo scopo di:
 - garantire la conformità della qualità del controllo e della marcatura con l'MCC nei locali di un operatore economico;
 - specificare i requisiti minimi obbligatori per l'applicazione del controllo e della marcatura fuori sede;
 - chiarire come i processi di controllo e marcatura possano essere implementati nei locali di un operatore economico;
 - definire i ruoli dell'Ufficio del Saggio e del Ministero nell'autorizzazione e nella supervisione di tali attività.

Requisiti minimi obbligatori per i processi di controllo e marcatura fuori sede

7. Base legale: La marcatura deve avvenire ai sensi del D.Lgs. n° 251/99 “Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi”, del D.P.R. n° 150/02 “Regolamento recante norme per l’applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999 n°251” e della legge n° 55 del 15 maggio 2023 “Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in materiali preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972.”
8. Cooperazione con un operatore economico: L’operatore economico che desidera avviare una cooperazione in via volontaria per i processi integrati di controllo e marcatura deve garantire un controllo qualitativamente elevato dei propri prodotti attraverso procedure documentate e registri di formazione, relativamente agli obiettivi di conformità del titolo e dei marchi impressi. L’operatore economico deve gestire un processo di qualità strutturato, dimostrato da regolari audit interni documentati e da prove documentate di processi di miglioramento continuo. Per l’ufficio secondario temporaneo (v. punto 21), essendo un’attività a rischio basso, può essere considerato titolo sufficiente l’essere certificati secondo almeno uno di questi schemi:
 - a. Certificazione Aggiuntiva del Titolo (D.Lgs. n° 251/99);
 - b. ISO 9001;
 - c. COC: RJC Chain of Custody.
9. Le aziende non hanno il diritto di richiedere a un Ufficio del Saggio di accettare di fornire processi integrati di controllo e marcatura nei propri locali. L’Ufficio del Saggio ha quindi la possibilità di rifiutare di essere coinvolto nel controllo e nella marcatura fuori sede in un caso specifico. L’Ufficio del Saggio può prendere in considerazione vari aspetti, ad esempio la capacità del cliente di soddisfare i requisiti minimi, le implicazioni commerciali, logistiche, di sicurezza e di risorse, ecc.
10. I processi di controllo e marcatura integrati nei locali dell’operatore economico, in particolare le condizioni di esecuzione del controllo e della marcatura, devono essere concordati in un accordo scritto tra l’Ufficio del Saggio e l’operatore economico. L’Ufficio del Saggio può predisporre uno o più "accordi tipo" da utilizzare per tutti gli accordi con gli operatori economici che dispongono di strutture di controllo e marcatura fuori sede.

Responsabilità

11. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ovvero l’autorità nazionale che ha potere di nomina degli Uffici del Saggio autorizzati ai sensi del paragrafo 5 della Convenzione, deve anche vigilare sull’operatività degli uffici secondari e sulle attività di marcatura fuori sede rispetto alle regole della Convenzione stessa.
12. La marcatura fuori sede è effettuata sotto la responsabilità dell’Ufficio del Saggio, che deve garantire che gli articoli MCC siano controllati e marcati in linea con i requisiti della Convenzione, oltre che con la legislazione nazionale applicabile.
13. L’Ufficio del Saggio deve avere il potere legale di interrompere immediatamente il processo in caso di mancato rispetto dei termini dell’accordo.

14. È responsabilità dell'Ufficio di Saggio disporre di un adeguato sistema di controllo interno e ispezionare regolarmente la sede secondaria.
15. È responsabilità del Ministero vigilare sulla conformità ai requisiti della Convenzione delle attività degli Uffici del Saggio per quanto riguarda le loro sedi secondarie, basando tale vigilanza su una valutazione del rischio (cfr. Linee guida sulla gestione del rischio della Convenzione). Primariamente devono essere presi in considerazione l'operatività degli uffici secondari (numero di articoli contrassegnati con il MCC) e lo status giuridico degli uffici del saggio (governativo o privato).
16. La manipolazione dei punzoni e delle macchine laser deve essere conforme alla legislazione nazionale applicabile e alle Linee Guida MCC, come contenuto nella Raccolta degli Atti della Convenzione.
17. L'ufficio del Saggio deve fornire una formazione sufficiente al personale impiegato nelle attività fuori sede per consentirgli di svolgere le mansioni.

Trasparenza e modalità della MCC applicata fuori sede

18. Il Ministero informa regolarmente il Comitato Permanente della Convenzione sugli uffici secondari autorizzati o sulle attività di marcatura fuori sede che applicano il MCC nel territorio italiano. Le informazioni includono il numero di attività fuori sede e il relativo livello di classificazione (livello di rischio).
19. Le statistiche dettagliate sul numero di articoli marcati con l'MCC, fuori sede e in sede, saranno tenute dall'Ufficio del saggio, aggregate dal Ministero a livello nazionale e comunicate regolarmente al Segretariato del Comitato permanente.

Ufficio secondario

20. L'Ufficio del Saggio avrà un ufficio secondario nei locali dell'operatore economico in cui vengono applicati i processi di controllo e marcatura. L'ufficio secondario può essere dotato di personale permanente o temporaneo e gestito dall'Ufficio del Saggio in conformità ai termini dell'accordo.
21. Si identificano due tipologie di ufficio secondario:
 - a. **Ufficio secondario temporaneo:** nel quale l'ufficio secondario si insedia per il solo tempo necessario allo svolgimento delle attività. In questa modalità sono previste solamente le attività di campionamento e marcatura, mentre le attività di screening e analisi sono svolte presso l'Ufficio del Saggio. L'ufficio secondario temporaneo, non prevedendo il dislocamento stabile di personale presso un'azienda e non prevedendo lo svolgimento dello screening presso l'azienda è da considerarsi un'attività a rischio basso e può pertanto prevedere modalità di svolgimento semplificate. In particolare, non necessita di spazi dedicati all'interno dell'azienda, l'operatore economico può essere sottoposto ad una valutazione dei rischi semplificata e si considera conforme al rispetto dei requisiti minimi se in possesso di una delle certificazioni di cui al punto 8.

- b. **Ufficio secondario permanente:** nel quale l'ufficio secondario necessita di strutture stabili e attività con durata e frequenza tali da rendere necessaria una presenza continuativa del personale di laboratorio. In questa modalità è prevista la possibilità di svolgere le attività di campionamento, screening e marcatura fuori sede, mentre presso l'Ufficio del Saggio devono sempre essere svolte le attività di analisi distruttiva.
22. L'ufficio secondario si atterrà alle regole stabilite dall'Ufficio del Saggio per quanto riguarda l'accesso e l'uso di determinate strutture e attrezzature utilizzate per eseguire il processo di controllo e marcatura. Tali regole comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'accesso e l'uso delle aree che interessano le attività di prova e la prevenzione delle interferenze sulle attività di prova e l'effettiva separazione tra le aree ove applicabile.

Personale

23. La sede secondaria sarà gestita da personale qualificato dell'Ufficio del Saggio (che lavora a tempo pieno o parziale nella sede secondaria). Nello svolgimento dei suoi compiti, il personale deve essere indipendente dall'operatore economico ospitante. L'indipendenza del personale dell'Ufficio del Saggio deve essere specificatamente indicata per legge (per i dipendenti pubblici) o nei loro contratti di lavoro o mansionari o lettere di incarico e in qualsiasi accordo scritto con il produttore.
24. Il personale dell'Ufficio del Saggio deve avere una linea di comunicazione diretta con la direzione dell'Ufficio del Saggio per segnalare qualsiasi abuso di pressione indebita in relazione alla sua indipendenza o all'integrità del processo.
25. Tutti i compiti relativi al controllo degli articoli in metallo prezioso (valutazione della conformità e verifica della qualità dei marchi applicati) sono svolti esclusivamente dal personale dell'Ufficio del Saggio.
26. Se l'operatore economico adotta precauzioni per mitigare il rischio di produrre beni che potenzialmente non soddisfano i requisiti di qualità stabiliti dalla Convenzione (ad esempio, utilizzando esclusivamente "materiale certificato", utilizzando esclusivamente materiale sovralegato, applicando strategie di prova potenziate, ottenendo certificazioni di qualità o la certificazione aggiuntiva del titolo), i marchi a pressione o i marchi laser possono essere applicati dal personale dell'operatore economico sotto la diretta supervisione del personale dell'Ufficio del Saggio. Ciò significa che il personale dell'Ufficio del Saggio deve essere sempre presente durante la marcatura e deve controllare statisticamente la qualità dei marchi applicati. Gli operatori economici che adottano precauzioni per mitigare i rischi di produzione di beni potenzialmente non conformi ai requisiti di qualità sono classificati a basso rischio.
27. Se l'operatore economico non prende le precauzioni di cui al punto 24, ad esempio, o importa prodotti pre-fabbricati da più fonti, aumentando così il rischio di marcare prodotti che non rispettano gli standard di qualità della Convenzione, è necessaria una strategia di controllo più

rigorosa. Gli operatori economici che non adottano precauzioni per mitigare il rischio di produrre beni che potenzialmente non soddisfano i requisiti di qualità sono classificati come ad alto rischio.

28. Per le imprese ospitanti classificate come ad alto rischio è necessaria una strategia di controllo più rigorosa, che implica l'applicazione del livello di screening più elevato.

Campionamento

29. Il campionamento sarà effettuato dal personale dell'Ufficio del Saggio in linea con le "Linee guida sui metodi di campionamento" contenute nelle Decisioni tecniche dell'Allegato II della Convenzione.
30. Nel caso dell'ufficio secondario temporaneo, il lotto, una volta campionato, deve essere segregato e/o sigillato in maniera tale che il contenuto del lotto non possa essere manomesso nell'attesa dell'esito dei controlli. Successivamente all'esito positivo dei controlli il personale dell'Ufficio del Saggio rendere accessibile il lotto per la fase della marcatura (sempre sotto diretta supervisione dell'Ufficio del Saggio).

Screening e analisi chimiche

31. La conformità degli articoli campionati viene controllata secondo le disposizioni della Convenzione. Il controllo di conformità comprende l'ispezione formale di tutti i marchi apposti. L'ispezione dei materiali comprende il controllo non distruttivo del titolo, l'ispezione delle saldature e dei rivestimenti superficiali per verificarne la conformità. L'ispezione formale e le prove non distruttive con un metodo conforme al punto 3.1 dell'Allegato II della Convenzione si possono svolgere presso l'Ufficio secondario permanente.
32. L'analisi chimica dei campioni prelevati in sede viene eseguita presso il laboratorio dell'Ufficio del Saggio in conformità al punto 3.2 dell'Allegato II della Convenzione.

Uso di leghe di metalli preziosi certificati (materiale certificato) - facoltativo

33. Gli operatori economici che desiderano lavorare esclusivamente con "materiale certificato" riducono il rischio di produrre articoli inferiori al titolo legale. Essi beneficiano di un processo di controllo semplificato, in quanto le analisi chimiche vengono solitamente effettuate prima che gli articoli siano sottoposti al processo di controllo e marcatura. L'uso esclusivo di materiale certificato è regolato da un contratto scritto tra l'Ufficio del Saggio e l'operatore economico.
34. Per "materiale certificato" si intende una "lega di metalli preziosi a titolo legale che è stata certificata da un laboratorio di analisi riconosciuto (come definito al punto 32), dopo l'ultimo trattamento metallurgico ma prima del processo di fabbricazione".
35. Il materiale certificato non deve essere sottoposto a ulteriori fusioni o a qualsiasi altro processo metallurgico che possa influire sul titolo certificato. Un campione sufficiente del materiale

certificato deve essere disponibile per la verifica in ogni momento, fino a conclusione del processo di marcatura.

36. Per "laboratori di prova riconosciuti" si intendono i laboratori i cui rapporti di prova o certificati soddisfano le seguenti condizioni:

- devono essere accreditati come laboratorio di prova secondo la norma ISO 17025 (accreditati per l'ambito specifico e il metodo di prova);
- devono disporre di personale qualificato;
- devono garantire la piena tracciabilità di tutti i risultati;
- devono partecipare a un programma riconosciuto di prove valutative (PT, Round Robin). Le prestazioni del laboratorio devono essere equivalenti a quelle di un ufficio del saggio ai sensi della Convenzione ($Z\text{-Score} \leq |2|$).
- L'Ufficio del Saggio deve avere accesso ai rapporti di audit emessi dall'organismo di accreditamento e ai rapporti di PT.

Il Ministero decide quali laboratori sono riconosciuti. Il Laboratorio degli Uffici del Saggio indicati alla Convenzione sono già considerati laboratori riconosciuti anche per le analisi del materiale certificato.

Tracciabilità (materiale certificato) - facoltativo

37. L'uso di materiale certificato richiede la tracciabilità delle leghe di metalli preziosi durante l'intero processo di produzione.

Campionamento e saggiatura del materiale certificato - facoltativo

38. Il campionamento è svolto prima del processo di fabbricazione.

39. Il campionamento viene effettuato dal personale dell'Ufficio del Saggio o dal personale del laboratorio accreditato riconosciuto, secondo un piano di campionamento scritto approvato dall'Ufficio del Saggio.

40. L'analisi del titolo deve essere effettuata da un Ufficio di saggio o da un laboratorio di prova accreditato riconosciuto.

41. Ogni lotto testato deve essere accompagnato da un certificato di prova. Tutti i dati relativi alle prove del materiale certificato devono essere conservati per almeno 5 anni e possono essere verificati dal personale dell'Ufficio del Saggio in qualsiasi momento.

42. L'Ufficio del Saggio può prelevare campioni casuali per le analisi chimiche e i controlli non distruttivi, come l'XRF o la pietra di paragone, in qualsiasi momento del processo di produzione.

Marchatura

43. La marchiatura degli articoli con il marchio MCC deve essere effettuata in linea con i requisiti della Convenzione.
44. La qualità del marchio MCC applicato deve essere monitorata e documentata da un processo di qualità, nel caso dell'ufficio secondario temporaneo è sufficiente il controllo qualitativo del personale del laboratorio almeno all'inizio e alla fine del processo.
45. I requisiti di sicurezza per la custodia degli strumenti MCC sono descritti nelle linee guida MCC.

Modalità per l'implementazione di processi integrati di controllo e marchiatura

46. Un Ufficio del Saggio che intenda implementare processi integrati di controllo e marchiatura nei locali dell'operatore economico deve seguire i seguenti passi:
 - Definire il processo di controllo e marchiatura in base ai requisiti minimi obbligatori della presente linea guida;
 - Identificare i rischi potenziali e definire misure adeguate a mitigarli, in linea con le linee guida sulla gestione del rischio della Convenzione;
 - Redigere una bozza del contratto scritto tra l'Ufficio del Saggio e l'operatore economico, che stabilisce le regole di cooperazione in conformità con le presenti Linee guida;
 - Presentare il progetto e/o contratto di un'attività integrata di controllo e marchiatura al Ministero;
 - o Il progetto o contratto presentato al ministero può essere anche un progetto e/o contratto "tipo" applicabile a tutte le aziende di una determinata tipologia, previa valutazione del rischio;
 - Se il Ministero non si oppone al progetto e/o contratto entro 3 mesi, il contratto può essere fatto sottoscrivere e il progetto realizzato.